

**COMUNE DI MARANO PRINCIPATO**

*PROVINCIA di COSENZA*

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Parere n. 55  Data 06.12.2023.	OGGETTO: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2023 avente ad oggetto: BP 2024/2026 – Approvazione aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2024. Conferma – Comune di Marano Principato
--------------------------------------	---

Il sottoscritto, **Dott. Innocenzo Siciliano**, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2023 avente ad oggetto: BP 2024/2026 – Approvazione aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2024. Conferma – Comune di Marano Principato, pervenuta in data 06.12.2023;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04.08.2023, il quale ha apportato, tra gli altri, rilevanti modifiche del principio al principio contabile applicato concernente la programmazione – Allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, tra le quali la riforma del processo di bilancio degli enti locali – paragrafo 9.3.1 (2), in particolare per quanto attiene:

- ✓ alla ridefinizione delle fasi e dei tempi intermedi del procedimento di formazione del bilancio di previsione, il cui schema deve essere approvato dall'organo esecutivo, e trasmesso all'organo consiliare, entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione da parte del Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno;
- ✓ all'introduzione dell'istituto del c.d. "bilancio tecnico", ovvero dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata, predisposto in equilibrio dal Responsabile del Servizio Finanziario entro il 15 settembre di ciascun esercizio;

**Rilevato** che il processo di bilancio degli enti locali, così come modificato dal succitato D.MEF 25 luglio 2023, è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai Responsabili dei Servizi:

- ✓ dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo con l'assistenza del Segretario comunale;
- ✓ del bilancio tecnico predisposto, in equilibrio, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- ✓ delle necessarie informazioni di natura contabile elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visti**, inoltre:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n.97 del 11/09/2023 ad oggetto: *“Linee di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026.”*, esecutiva;

**Visto** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;*

**Visto**, inoltre, l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/05/2023, esecutiva, con la quale è stata deliberata, per l'anno 2023, un'aliquota unica in misura pari allo **0,8%**;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle

*finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*

**Richiamata** integralmente la programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato con atto di CC. n. 16 del 17/07/2023;

**Ritenuto** opportuno dall'Ente, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026, Anno 2024, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo **0,8%**;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Acquisito** il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Economico/Finanziario, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2023 ad oggetto: *“Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 - Anno 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.).”*, esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07/08/2023 ad oggetto: *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG Definitivo- 2023/2025 - Anno 2023 - Assegnazione ai Titolari di E.Q., ai sensi dell'art.169 del TUEL.”*, esecutiva;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 07/08/2023 ad oggetto: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PLAO) Triennio 2023 - 2025 - Anno 2023.”*, esecutiva;

**Visto** il Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2016, esecutiva, e modificato con deliberazione consiliare n. 28 del 22/11/2018;

**Vista** la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Per tutto quanto sopra

***ESPRIME***

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2023 avente ad oggetto: BP 2024/2026 – Approvazione aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2024 - Comune di Marano Principato, **confermando**, per l'anno **2024**, l'aliquota dello **0,8%** relativamente all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo n. 360/98.

Corigliano-Rossano addì 06.12.2023

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

Dott. Innocenzo Siciliano